



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

OGGETTO: Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico della Scuola Primaria DOMENICO ROSSETTI e della Scuola dell'Infanzia Statale BRUNO MUNARI di via Zandonai n. 4.

Spesa complessiva di Euro 359.023,19

CUP: F94D22001160007

CIG: 9328389E1D

SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO

Premesso che:

la progettazione in oggetto si sostanzia grazie al finanziamento ottenuto per l'edificio, precisamente: L.r. 13/2021 Articolo 5 commi 39, 40, 41 e 42. Anticipazione delle spese di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza, con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al PNRR. per un totale di € 455.528,63;

l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Biennale di forniture e servizi 2022/2023 contenuto all'interno del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

vista la necessità di bandire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a professionisti esterni di un servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, in relazione all'importo sopra soglia, con procedura aperta con l'applicazione obbligatoria del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lettera b del Codice dei Contratti, per l'affidamento di servizio di ingegneria ed architettura (SIA) per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'opera in questione;

richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella Determinazione Dirigenziale n. _____ dd. _____ di approvazione degli atti contrattuali e di gara per l'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

vista la determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ di approvazione degli esiti di gara e dei lavori della Commissione giudicatrice di cui al verbale conclusivo allegato alla stessa che ha individuato nell'operatore economico di seguito indicato il vincitore della relativa selezione;

tutto ciò premesso e considerato,

Tra

il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del _____, in qualità di soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente», o «Stazione Appaltante»

e

il _____, iscritto all'Ordine degli _____, della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio/sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «Professionista incaricato», il quale agisce per conto:

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale, titolare dello studio _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____ partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominato " _____", con sede in (provincia di _____), via/piazza _____ n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente) singolo

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di cui all'articolo 23 commi 6) 7) ed 8) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, il tutto come meglio specificati al successivo art. 3).
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento, alle linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali sopraggiunti, per quanto applicabili, dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del procedimento.
3. L'Affidatario dovrà sviluppare la progettazione applicando i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, richiesti dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM), come definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del PAN GPP, per le categorie inerenti il progetto.
4. L'Affidatario dovrà sviluppare la progettazione rispettando il principio di *non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)*, come previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 22 del presente contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: 9328389E1D.

Art. 2. Obblighi legali

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. L'Affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. L'Affidatario è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. Descrizione delle prestazioni

Vedi documentazione allegata:

1. Schema di parcella
2. Relazione Tecnica

3.1) Progettazione

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista/studio/società incaricato, in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà indicare un piano di indagini diagnostiche e geognostiche adeguato al raggiungimento di un livello di conoscenza LC2.

La progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà sviluppare quanto contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto di tutte le Leggi e Norme Nazionali, Regionali e Locali, nonché nel rispetto della buona regola dell'arte.

Il progettista/studio/società dovrà prevedere, valutare ed evidenziare tutti gli elementi principali necessari per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara d'appalto dei lavori, secondo la normativa vigente.

Il progettista/studio/società incaricato dovrà sviluppare la progettazione applicando i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, richiesti dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando i Criteri Ambientali Minimi (CAM), come definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del PAN GPP, per le categorie inerenti il progetto; il progettista/studio/società incaricato dovrà sviluppare la progettazione

rispettando il principio di *non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali* (DNSH), come previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852; il progetto dovrà inoltre prevedere l'utilizzo di materiali durevoli e di qualità per le strutture e le finiture, in modo da consentire la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, una facile manutenzione anche da atti vandalici, e la facile reperibilità sul mercato con garanzia di forniture future in caso di necessità.

La progettazione oggetto dell'incarico riguarderà le lavorazioni previste, da realizzare anche mediante fasi funzionali e senza creare discontinuità strutturali ed impiantistiche tali da produrre problematiche di difficile soluzione in sede di cantiere.

La progettazione dovrà essere inserita in un quadro unitario che definisca le diverse e singole fasi, le interferenze e propedeuticità in modo che sia possibile in fase esecutiva organizzare una o più fasi operative da eseguire contemporaneamente.

Il progetto complessivo potrà prevedere l'esecuzione dei lavori per fasi funzionali indipendenti, nel numero che la Stazione Appaltante potrà decidere all'atto di approvazione del Progetto Definitivo, anche su proposta del progettista, in maniera tale da consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste nello Studio di Fattibilità tecnico-economica.

Le tempistiche dovranno essere definite compiutamente con particolare riferimento ai punti di contatto, alle interferenze e funzionalità autonome, alle organizzazioni di cantiere.

Il progetto dovrà prevedere in linea di principio:

- l'applicazione delle norme vigenti in materia strutturale e statica, igienico-sanitaria, antincendio, di contenimento del consumo energetico e di tutte le altre normative tecniche in materia, previa effettuazione di tutte le indagini conoscitive necessarie;
- la progettazione dell'edificio e degli impianti con tutti gli accorgimenti possibili ed economicamente realizzabili tesi a minimizzare i consumi di energia del complesso, con particolare riferimento al miglioramento del comportamento dell'involucro;
- la progettazione effettuata in relazione a quanto previsto o programmato in termini di accesso all'area, percorrenza veicolare, pedonale o con altri mezzi, nonché in termini di spazi di sosta e di parcheggio;
- una progettazione effettuata nel rispetto degli importi complessivi a disposizione;
- gli importi a disposizione dovranno essere articolati in un quadro economico che contempli, oltre i costi di esecuzione delle lavorazioni e relativi oneri della sicurezza, anche tutte le somme a disposizione previste per legge;
- la redazione di un cronoprogramma articolato nelle varie fasi di affidamento, realizzazione, collaudo, messa in esercizio dell'opera, nel rispetto delle scadenze delle fonti di finanziamento;
- un'attenta pianificazione che tenga conto, sia dei costi di realizzazione dell'opera, sia dei costi di gestione e di esercizio;
- nello svolgimento del suo incarico, il progettista/studio/società è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni dei documenti di progettazione che costituiscono il Progetto di Fattibilità tecnico-

economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Nella fattispecie il progettista/studio/società relazionerà al RUP su ogni elemento di difformità riscontrato proponendo allo stesso idonee soluzioni tecniche atte alla loro rimozione.

Il progettista/studio/società:

- dovrà adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- dovrà controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni normative, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- dovrà prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

- conseguire la verifica positiva del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o da sopravvenute variazioni normative.
- l'offerta tecnica ed economica del progettista/studio/società incaricato ed il disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli elementi di miglioria oggetto dell'offerta tecnica costituiscono naturale integrazione del presente atto e vanno allo scopo coordinati e interpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta senza che questa valutazione possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di contratto.

Le scelte e indicazioni progettuali volte al raggiungimento delle caratteristiche tecnico-prestazionali richieste e a quelle che verranno proposte in sede di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione, integrate completamente con le scelte progettuali architettoniche ed impiantistiche, dovranno essere dettagliatamente evidenziate negli elaborati di progetto a dimostrazione del raggiungimento delle caratteristiche sopra richiamate.

3.2) Interventi necessari_

L'edificio necessita di una serie di opere di adeguamento che si riassumono sinteticamente e non esaustivamente in:

- adeguamento delle strutture alle normative antisismiche;
- adeguamento normativo barriere sulle architettoniche;
- adeguamento funzionale ed impiantistico alle normative antincendio;
- adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali;
- opere di efficientamento energetico dell'involucro edilizio e degli impianti.

3.2.1) Adeguamento delle strutture alle normative antisismiche

Dal punto di vista strutturale, l'edificio presenta delle carenze, pertanto, si dovrà provvedere alla verifica degli elementi ed alla valutazione della tipologia di intervento da effettuare al fine di rinforzare gli elementi strutturali non rispondenti alla normativa vigente. Si dovrà, inoltre, controllare l'ampiezza dei giunti presenti tra i vari corpi di fabbrica e provvedere al loro, eventuale, allargamento alle dimensioni previste dalla normativa vigente atte ad evitare potenziali fenomeni di martellamento delle strutture.

3.2.2) Adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche

Nell'ambito dell'adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche si rende necessaria l'installazione di un ascensore, atto a garantire l'accessibilità a tutti i piani della struttura scolastica, che dovrà avere le caratteristiche minime indicate nel DM. n. 236 del 14.06.1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

3.2.3) Adeguamento funzionale ed impiantistico alle normative antincendio

Al fine di adeguare la scuola alla vigente Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività scolastiche, si dovrà suddividere dell'edificio in specifiche aree delimitate da strutture con idonea resistenza al fuoco al fine di controllare e contenere la propagazione del fuoco in caso di incendio.

A tal fine dovranno essere realizzati locali filtro aerati mediante canne shunt.

Rispetto agli spazi scolastici, si dovrà anche compartimentare l'alloggio custode, sito al piano seminterrato del corpo aule inferiore, mediante la messa in opera di pareti aventi l'opportuna resistenza al fuoco.

Per ottemperare alle normative di prevenzione incendi, si dovrà, inoltre, realizzare una nuova scala metallica di sicurezza esterna, accostata alla facciate dei corpi aule, le cui strutture di elevazione risulteranno strutturalmente indipendenti dal fabbricato esistente, di larghezza netta pari a 3 moduli (m 1,80), a servizio di un corpo aule. Le scale consentiranno, quindi, in caso di necessità, il deflusso in sicurezza degli occupanti i due piani fuori terra dei corpi aule verso luogo sicuro, costituito dalla zona verde di pertinenza della scuola. Per quanto concerne i piani più bassi di entrambi i corpi aule, essi sono già dotati di uscita verso l'esterno. Tutte le uscite di sicurezza verranno dotate di nuove porte vetrate metalliche aventi idonea resistenza al fuoco e larghezza utile pari a m 1,80, munite di apertura a spinta.

Dal punto di vista impiantistico, si provvederà all'adeguamento e all'integrazione della rete idranti; si dovrà realizzare un nuovo attacco motopompa nel locale tecnico lato strada, a monte del quale verranno sostituiti: il disconnettore idraulico di ingresso, il filtro e la relativa valvola di intercettazione. Al fine di garantire la copertura di tutta l'attività scolastica, si dovranno, inoltre, installare nuovi idranti e ulteriori estintori a polvere, in ragione di almeno uno ogni 200 mq.

3.2.4) Adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali

Modifiche necessarie da effettuarsi all'impianto elettrico esistente.

L'impianto elettrico esistente dovrà essere modificato sia in funzione dell'installazione dell'ascensore e della contestuale modifica di alcuni solai, nonché dell'adeguamento alla normativa antincendio che prevede la realizzazione di alcuni filtri a prova di fumo.

Si renderanno necessari gli spostamenti di alcuni quadri elettrici e la modifica delle relative linee installate nelle aree interessate collocazione dell'ascensore, per il quale si dovranno prevedere nuove linee di alimentazione dedicate, oltre che impianti di illuminazione a servizio dei locali tecnici e dei vani corsa.

La realizzazione dei nuovi filtri antincendio ai piani seminterrato, terra e primo comporteranno lo spostamento o la modifica di alcune linee o punti luce esistenti; al piano seminterrato si dovrà, inoltre, implementare l'impianto di illuminazione ordinaria a servizio del nuovo filtro e della scala di collegamento al piano terra.

La scala di emergenza dovrà essere dotata di un impianto di illuminazione ordinaria e di uno di sicurezza.

Per quanto non specificato si rimanda al progetto antincendio precedentemente redatto e allegato al presente contratto.

3.2.5) Integrazione impianto illuminazione di sicurezza

L'intervento dovrà prevedere l'installazione di corpi lampada per l'illuminazione di sicurezza all'interno dei locali nei quali non è presente e la sostituzione all'interno dei locali nei quali risulta essere non adeguata.

Il progetto dovrà prevedere, quindi, l'installazione di complessi indipendenti aventi autonomia pari a 1 ora all'interno delle aule, dei laboratori, degli uffici e dei servizi igienici, oltre che l'integrazione in prossimità dei nuovi ascensori.

Dal momento che l'edificio risulta già dotato di una centrale per il controllo dei corpi illuminanti, il progetto dovrà prevedere l'installazione di corpi lampada idonei ad essere controllati dalla centrale stessa.

3.2.6) Impianto rilevazione incendi ed allarme.

La struttura dovrà essere dotata di un impianto di allarme incendi di tipo manuale, con attivazione mediante pulsanti disposti in tutto l'edificio. Vista l'estensione degli spazi e la loro conformazione, si dovrà optare per l'installazione di un impianto di tipo wireless, con pulsanti, rilevatori e avvisatori acustici alimentati a batteria e privi di collegamenti filari.

3.2.7) Impianto illuminazione.

Vista la vetustà dell'impianto di illuminazione ordinaria esistente e la non rispondenza ai requisiti normativi dell'impianto per l'illuminazione di sicurezza, il progetto da realizzare dovrà prevedere il rifacimento degli stessi. I nuovi corpi illuminanti dovranno consentire il dimezzamento dei consumi attuali garantendo, inoltre, un illuminamento superiore a quello attuale. Alcuni di essi saranno inoltre dotati di kit per il funzionamento in emergenza.

3.2.8) Opere di efficientamento energetico dell'involucro edilizio e degli impianti

Il progetto dovrà comprendere anche una serie di opere volte ad aumentare l'efficienza energetica dell'immobile, con la finalità di conseguire sia un risparmio economico sia un miglioramento delle condizioni di comfort negli ambienti scolastici in oggetto, nel rispetto dell'ambiente circostante. Tali interventi consisteranno sia in modifiche edili finalizzate alla diminuzione delle dispersioni termiche dell'involucro edilizio che nel miglioramento del funzionamento dell'impianto di riscaldamento di cui la scuola è dotata.

Per incrementare l'isolamento termico dell'involucro edilizio si dovranno sostituire quegli elementi che, sia per motivi di obsolescenza che di caratteristiche intrinseche originarie, risultano non possedere le idonee caratteristiche di trasmittanza termica rispetto agli attuali standard richiesti.

A tal fine, si prevede quindi la sostituzione di tutti i serramenti. I nuovi serramenti dovranno essere in alluminio di tipo singolo (a doppia anta con apertura ad anta e ribalta, mentre quelli superiori rimarranno a vasistas con comando manuale dal basso) a taglio termico, profili rinforzati, vetro riflettente basso emissivo. Gli accessi sul lato posteriore e le nuove uscite di sicurezza ai due piani fuori terra, dovranno essere vetrate con profili metallici e dovranno possedere idonee caratteristiche di resistenza al fuoco, così come richiesto dalla normativa di prevenzione incendi.

Per aumentare l'efficienza energetica dell'involucro edilizio, verrà inoltre aumentato l'isolamento di tutte le coperture piane mediante la messa in opera di pannelli di coibentazione con opportune caratteristiche e soprastante posa di doppia guaina ardesiata risvoltata. Si dovrà provvedere anche alla sostituzione delle scossaline metalliche del manto di copertura.

Per quanto concerne l'impianto termico esistente, i corpi scaldanti privi dovranno essere dotate di valvole termostatiche e comando termostatico con guscio antimanomissione in modo che in ogni singolo locale si possa regolare in modo autonomo la temperatura ambiente durante il periodo invernale, al variare dei carichi termici interni ed esterni (sole, numero di persone, ecc.). I rimanenti corpi scaldanti esistenti dell'edificio, già dotati di valvole termostattizzabili, saranno dotati di comandi termostatici con guscio antimanomissione.

Ulteriori modifiche dovranno essere attuate sull'impianto di riscaldamento, finalizzate a ridurre i consumi energetici: la sostituzione delle pompe di circolazione, l'installazione di contatori di calore compatti ad ultrasuoni sui circuiti di riscaldamento (che consentiranno di monitorare i consumi ed individuare eventuali sprechi), l'implementazione della

termoregolazione in centrale termica per mezzo di sonde ambiente poste all'interno dell'edificio e regolatori posti nella centrale stessa.

Come già detto, per ciò che riguarda la sostituzione o l'integrazione dei corpi illuminanti, essa dovrà essere effettuata con lampade a led in modo tale da consentire il dimezzamento dei consumi attuali garantendo, inoltre, un illuminamento superiore a quello attuale.

Verranno inoltre realizzati un impianto di produzione di energia elettrica mediante moduli fotovoltaici ed un impianto di produzione acqua calda sanitaria mediante solare termico, dimensionati tenendo conto del fabbisogno dell'edificio scolastico.

3.3) Documenti a disposizione

Planimetria dello stato di fatto.

Progetto antincendio.

3.4) Articolazione delle fasi di incarico progettuale

3.4.1) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (Articolo 23 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016)

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica ed evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Documenti componenti il progetto preliminare (Art. 17 DPR 207/2010) (PTFE)

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e

le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui e' inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1. la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 - 2. una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
- b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
- c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
- d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, e' allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

3.4.2) Progettazione definitiva (Articolo 23 comma 7 del Decreto Legislativo N. 50 del 2016)

Il progetto definitivo generale individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari ufficiali del Comune di Trieste o della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; per lavorazioni non previste in tali prezzari dovranno essere svolte regolari analisi prezzi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore di apposito decreto sui contenuti della progettazione si applicano i disposti del D.Lgs. 207/2010 per quanto riguarda il progetto definitivo.

Documenti componenti il progetto definitivo (ART. 24 DPR 207/2010)

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni dello studio di fattibilità tecnica ed economica approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Esso dovrà comprendere i seguenti elaborati:

1. relazione generale;
2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
3. relazione geologica
4. elaborati grafici;
5. calcoli delle strutture e degli impianti tecnologici;
6. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
7. computo metrico estimativo (suddiviso in base alle fonti di finanziamento);
8. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
9. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza (suddiviso in base alle fonti di finanziamento).

Il contenuto minimo dei vari elaborati da redigere e presentare è quello previsto agli artt. da 25 a 32 del DPR 207/2010; in particolare per quanto riguarda gli elaborati grafici (art. 28) dovranno essere sviluppati i seguenti elaborati:

- a) *stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;*
- b) *planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;*
- c) *planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle eventuali indagini geologiche integrative rispetto a quelle già contenute nello studio di fattibilità tecnica ed economica; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;*
- d) *planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria dovrà riportare la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni e le essenze arboree; dovranno essere indicati tutti i dati edilizi ed urbanistici del progetto;*
- e) *le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Trieste o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);*
- f) *un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta dal regolamento edilizio del Comune di Trieste o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni dovrà essere altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);*
- g) *tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche;*
- h) *elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali;*
- i) *schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;*

l) *planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.*

m) *elaborati grafici e fotografici, completi di simulazioni fotorealistiche e rendering, tali da rappresentare in modo esaustivo le soluzioni architettoniche di progetto.*

Il professionista dovrà progettare e predisporre il progetto definitivo per le verifiche di massima e l'ottenimento dei pareri di legge.

In fase di elaborazione, la progettazione dovrà essere sottoposta al RUP, con le modalità di cui al successivo art. 8, preventivamente alla scadenza prevista per la consegna, al fine di permettere una prima valutazione e un costante coordinamento con la Stazione Appaltante.

La progettazione definitiva sarà predisposta in un progetto unitario, al fine di acquisire tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente, anche tramite la convocazione di una Conferenza dei Servizi; a tal fine la progettazione dovrà includere tutti gli elaborati necessari, nel numero di copie sufficiente all'acquisizione dei pareri. Qualora venga attivata la Conferenza dei Servizi, il progettista/studio/società incaricato dovrà assicurare la propria presenza per illustrare debitamente tutte le scelte progettuali.

In linea indicativa e non esaustiva si indicano i pareri, autorizzazioni e nulla osta positivi che il progetto dovrà ottenere:

- Normative igienico-sanitarie (A.S.U.G.I.), se necessaria;
- Ente erogatore dei servizi a Rete (Acegasapsamga), se necessario;
- Normative antincendio (Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VVF di Trieste – Ufficio prevenzione incendi);
- Normativa in materia strutturale (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Organismo tecnico di controllo di Trieste – Verifica sull'osservanza delle norme sismiche);

Dovranno essere svolte a cura del progettista/studio/società tutte le pratiche legate agli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli organismi, enti tecnici e vari, preposti al rilascio delle stesse, compreso il pagamento degli oneri richiesti quale contributo per l'emissione dei relativi pareri/sopralluoghi necessari.

Prima dell'approvazione del progetto definitivo, il progettista/studio/società dovrà aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Dovranno inoltre essere consegnati al Servizio committente gli elaborati di cui sopra, nel numero di copie di cui al successivo Art. 6.

In sede di progetto definitivo dovrà essere indicata, da parte del progettista, proposta ragionata circa l'articolazione in fasi operative in cui redigere la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera in modo da renderla eseguibile nelle tempistiche indicate nel cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel rispetto dell'unitarietà

del progetto e con attenzione all'interferenza dei cantieri e del coordinamento delle rispettive attività e tenuto conto dell'**obbligo di garantire l'utilizzo continuativo ad uso didattico, anche se parziale, della struttura;**

3.4.3) Progettazione esecutiva (Articolo 23 COMMA 7) del Decreto Legislativo N. 50 del 2016

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore di apposito decreto sui contenuti della progettazione si applicano i disposti del D.Lgs. 207/2010 che per quanto riguarda il progetto definitivo prevedono i seguenti contenuti:

DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO (ART. 33 DPR 207/2010)

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (oggetto di specifico paragrafo successivo);
7. quadro di incidenza della manodopera;
8. computo metrico estimativo in base alle fonti di finanziamento);
9. quadro economico in base alle fonti di finanziamento);
10. cronoprogramma;
11. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
12. schema di contratto;
13. capitolato speciale di appalto;

Il contenuto minimo dei vari elaborati da redigere e presentare è quello previsto agli artt. da 34 a 43 del DPR 207/2010, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 in materia di Piano di sicurezza e coordinamento, che verrà specificatamente trattato in successivo paragrafo; in particolare per quanto riguarda gli elaborati grafici (art. 36) dovranno essere sviluppati i seguenti elaborati:

- a) gli elaborati che sviluppino nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- b) gli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

- c) gli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- d) gli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- e) gli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto;
- f) gli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9 del DPR 207/2010
- g) gli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di eventuali componenti prefabbricati;
- h) gli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Il professionista incaricato dovrà progettare e predisporre i progetti esecutivi, che verranno messi in gara, nel numero stabilito in sede di approvazione della progettazione definitiva relativamente alle fasi funzionali previste, quale sviluppo e approfondimento del punto precedente.

I progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel D.Lgs. 50/2016 e al vigente DPR 207/2010 e successive modifiche e integrazioni. Gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Il progetto potrà essere sviluppato in più fasi funzionali indipendenti, nel numero che la Stazione Appaltante avrà deciso all'atto di approvazione del Progetto Definitivo, in maniera tale da consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste dal cronoprogramma compreso nello Studio di Fattibilità tecnico-economica. Questi dovranno essere definiti compiutamente con particolare riferimento ai punti di contatto, alle interferenze e funzionalità autonome, alle organizzazioni di cantiere ed a garanzia dell'utilizzo continuativo ad uso didattico della struttura scolastica.

Dovranno essere recepite nei progetti tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo o dalle autorizzazioni di legge richieste con il progetto definitivo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal Comune prima dell'approvazione del progetto esecutivo, anche in attuazione delle operazioni di Verifica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, della conformità agli elaborati progettuali definitivi, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

La progettazione esecutiva dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per l'opera dall'Ente, suddivisa per linee di finanziamento, ed a quanto necessario per le spese a disposizione; rimane facoltà dei progettisti proporre delle ragionate variazioni nell'articolazione del quadro economico rispetto a quello approvato col progetto definitivo, tenendo conto della quota parte lavori comprensiva degli oneri per la sicurezza prevista nell'ambito del medesimo progetto definitivo. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

Gli elaborati progettuali dovranno essere compatibili con i sistemi informatici comunali e dovranno essere prodotti in modo da poter essere caricati nel sistema gestionale del Comune al fine del monitoraggio e dell'esecuzione dell'appalto.

Una volta ultimate le progettazioni, il professionista dovrà curare l'assemblaggio di tutti gli elaborati progettuali esecutivi per le successive fasi di approvazione ed appalto.

Il progetto esecutivo dovrà contenere chiaramente tutte specifiche tecniche al fine di definire tutti i piani di controllo per le necessarie verifiche di rispondenza, in sede di esecuzione, tra quanto richiesto a livello qualitativo e temporale oltre che quantitativo, quali il **Piano di Gestione Ambientale** e il **Piano degli Approvvigionamenti** nell'ottica della piena applicazione dei C.A.M. vigenti, con particolare riguardo per quelli dell'Edilizia (D.M. 11/10/2017).

I progettisti dovranno essere disponibili ad illustrare il progetto agli uffici comunali competenti nell'educazione od altri organismi preposti alla futura gestione delle strutture, in più incontri secondo necessità, ed introdurre al progetto modifiche che dovessero derivare da motivate richieste emerse da tali confronti e compatibili.

L'offerta tecnica ed economica del progettista/studio/società incaricato ed il disciplinare di gara sottoscritto per accettazione costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, pur se non materialmente allegati. Gli elementi di miglioria oggetto dell'offerta tecnica costituiscono naturale integrazione del presente atto e vanno allo scopo coordinati e interpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta senza che questa valutazione possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di contratto.

Le scelte e indicazioni progettuali volte al raggiungimento delle caratteristiche tecnico-prestazionali richieste ed a quelle che verranno proposte in sede di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione, integrate completamente con le scelte progettuali architettoniche ed impiantistiche, dovranno essere dettagliatamente evidenziate negli elaborati di progetto a dimostrazione del raggiungimento delle caratteristiche sopra richiamate.

3.5) Sicurezza in fase di progettazione

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008)

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il progettista/studio/società incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche per la fase progettuale oggetto dell'incarico, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 "Misure generali di tutela" del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

Per quanto riguarda le specifiche attività attinenti al coordinamento per la sicurezza in sede di progettazione, il progettista/studio/società si atterrà alle seguenti prescrizioni:

a. eseguire la progettazione definitiva del Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza comprensivo dei relativi costi come previsto dall'art. 24 del DPR 207/2010.

b. eseguire la progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del progetto esecutivo indicato all'articolo precedente come previsto dall'art. 33 del DPR 207/2010. **Particolare attenzione andrà rivolta alla gestione delle interferenze tra le fasi di lavoro e l'attività didattica, tenuto conto dell'obbligo di garantire l'utilizzo continuativo della struttura scolastica, anche se parziale.**

c. Il PSC dovrà essere redatto con i contenuti previsti dal D.Lgs.81/08 e in particolare dovrà:

- essere composto da adeguati elaborati grafici tra cui almeno una planimetria generale del cantiere recante la recinzione o la delimitazione del cantiere, la viabilità, i principali apprestamenti/attrezzature/servizi, ecc, ed eventuali approfondimenti grafici relativi alle fasi e attività più critiche;

- evidenziare anche con documentazione fotografica e in coerenza con gli elaborati grafici allegati al progetto, il contesto ambientale e la verifica di eventuali sottoservizi e/o manufatti interrati e/o linee aree, valutati a seguito di sopralluogo;

- individuare le prevedibili occasioni in cui convocare le riunioni di coordinamento, programmando almeno una riunione prima dell'inizio dei lavori e in occasione di ogni successiva macrofase di lavoro;

- redigere il cronoprogramma dei lavori;

- riportare il computo degli oneri per la sicurezza calcolati in modo analitico, a corpo o a misura e dell'incidenza della manodopera;

Il progettista/studio/società assume nell'esecuzione di questa fase, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Dovrà inoltre:

a. procedere con la predisposizione delle voci di capitolato, elenco prezzi con relativa analisi dei prezzi, computo metrico estimativo distinto tra costi della sicurezza e costi d'appalto, specifiche per il contratto d'appalto e relativa gara di affidamento;

b. coordinarsi con la struttura comunale per la collazione delle diverse parti progettuali, afferenti sia al PSC che al progetto in generale, e confezionamento del progetto unitario necessario all'ottenimento di eventuali autorizzazioni, nulla osta e all'indizione della gara;

c. sarà tenuto ad osservare "L'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato "Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri" controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008.

Nello svolgimento del suo incarico, il progettista/studio/società è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni dei documenti di progettazione di cui sopra; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal

responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Nella fattispecie il progettista/studio/società relazionerà al RUP su ogni elemento di difformità riscontrato proponendo allo stesso idonee soluzioni tecniche atte alla loro rimozione.

Il progettista/studio/società:

- dovrà adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- dovrà controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni normative, proponendo gli eventuali rimedi o una

soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

- dovrà prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

- conseguire la verifica positiva del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o da sopravvenute variazioni normative.

Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da: D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 50/2016, DPR 207/10 ultravigente in virtù dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

3.6) REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

3.6.1 Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3.6.2 Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

componente di un raggruppamento temporaneo;

associato di una associazione tra professionisti;

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica, come previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Per il professionista antincendio

f) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'art. 4, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 4. (Collaborazioni)

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

- In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 3 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.
- Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
- L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
- Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.
- Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 14.
- Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

Art. 5 Rapporti con Enti gestori di servizi pubblici a rete

Con riferimento alla progettazione della parte impiantistica che potrebbe interferire con i servizi a rete presenti o previsti, per l'intera area, l'Affidatario si impegna a trasmettere all'Ente gestore del servizio il progetto impiantistico sviluppato a livello di definitivo per tutti

gli ambiti, prima dell'acquisizione dei pareri di legge, al fine recepire eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 6 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, l'Affidatario si impegna a:

a. produrre un numero minimo di 3 copie cartacee di ogni elaborato di progetto commissionato e di ogni altro atto connesso o allegato oltre a tutte le copie necessarie all'ottenimento di tutti i pareri previsti per normativa

b. a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto informatico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF e una copia in formato editabile compatibile con i programmi utilizzati dal Comune di Trieste per la progettazione/gestione degli appalti di lavori (STR Vision CPM, Microstation, OpenOffice).

c. dovrà fornire, oltre ai mezzi di cui ai punti a) e b), un'attività di modellazione dei contenuti informativi, resi sotto forma di modelli con estensione *.ifc.

3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto prodotto dall'Affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico;

4. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte dell'Affidatario, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, come da Determinazione dei Corrispettivi di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni (**allegato**) e offerta economica di gara (**allegato**) e con ciò l'Affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

5. L'Affidatario nomina un proprio referente (soggetto qualificato che lo rappresenti), con sede operativa a Trieste.

Art. 7 Durata dell'incarico e termini

7.1) PROGETTAZIONE

Il termine di inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio, anche prima della stipula del contratto in caso di necessità; l'incarico si riterrà concluso con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati del progetto esecutivo.

1. La modulazione della tempistica, di cui ai successivi punti, viene definita come da offerta predisposta in sede di gara e allegata quale parte integrante e sostanziale

(Allegato), rispettando il tempo massimo previsto di **310 (trecentodieci)** giorni naturali e consecutivi, o comunque quello massimo offerto in sede di gara.

2 La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in fase di offerta.

I termini per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono fissati complessivamente in **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio.

I termini per l'espletamento della progettazione definitiva ivi incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono fissati complessivamente in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio.

I termini per l'espletamento della progettazione esecutiva ivi incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono fissati complessivamente in **100 (cento)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio.

3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

4. Il progettista/studio/società dovrà aggiornare tutti gli elaborati progettuali con le eventuali richieste derivanti da una prima verifica degli elaborati effettuata dal RUP e dalle sue strutture di supporto, **riguardo alla completezza del progetto in tutti gli elaborati previsti e/o necessari ed alla completezza e rispondenza dei contenuti di ciascun elaborato**, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. **Tale aggiornamento dovrà essere svolto nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla firma di apposito verbale in contraddittorio.**

5. Il progettista/studio/società dovrà comunque aggiornare tutti gli elaborati progettuali con tutte le eventuali prescrizioni apposte in sede di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 50/16, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. **Le prescrizioni oggetto del presente punto saranno quelle riguardanti aspetti relativi al mancato rispetto di normative vigenti in materia o aspetti progettuali che potrebbero gravemente compromettere la possibilità di appaltare e la realizzabilità dell'opera. Tale aggiornamento dovrà essere svolto nel termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla notifica al fine di consentire il rispetto del cronoprogramma complessivo dell'opera.**

6. Potrà essere disposta la sospensione dei termini per sole esigenze non imputabili al Professionista.

7. I termini di cui ai precedenti commi sono inoperanti, pertanto restano sospesi, nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro); tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a

quello della sospensione; tale differimento sarà oggetto di proroga formalizzata per iscritto a seguito di concordamento con il RUP.

8. La sospensione di cui al precedente comma non opera qualora:

- a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso tecnico incaricato;
 - b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico incaricato, in sequenza tra di loro quando invece possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi ed indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli artt.14 e ss. Della legge n. 241/1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta
 - c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso, qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
9. Faranno fede le date di consegna e presentazione ufficiali ai vari protocolli degli enti di controllo e dell'Amministrazione, che dovranno essere eseguite direttamente dal professionista.
10. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
11. Per particolari necessità amministrative eventualmente manifestatesi in corso di svolgimento dell'incarico, il Committente può richiedere al Professionista la predisposizione di un progetto definitivo/esecutivo in unica fase, con conseguente concordamento di una modifica della tempistica contrattuale.

Art. 9 Penali

9.1) PROGETTAZIONE

1. Qualora l’Affidatario non ottemperasse al termine per l’espletamento dell’incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Tecnico si possa uniformare alle prescrizioni contrattuali.
2. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti dall’art. 6, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale dell’1 ‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.
3. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’Art. 11. (Risoluzione del contratto), l’Ente committente potrà applicare le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:
 - a. nell’ipotesi di ritardato adeguamento del progetto a quanto richiesto nel verbale previsto all’art. 7, punto 10 del presente contratto (prima verifica da parte del RUP del progetto), la percentuale dell’1 per mille (uno per mille) dell’onorario per ciascun giorno di ritardo **rispetto ai 5 giorni previsti per l’adeguamento** delle prestazioni oggetto di inadempimento
 - b. nell’ipotesi di ritardato adeguamento del progetto a quanto richiesto nel verbale previsto all’art. 7, punto 11 del presente contratto (verifica ai sensi dell’art. 26 del D.LGS. 50/16), la percentuale dell’1 per mille (unopermille) dell’onorario per ciascun giorno di ritardo **rispetto ai 20 giorni previsti per l’adeguamento** delle prestazioni oggetto di inadempimento;
 - c. qualora non sia possibile giungere ad un adeguamento del progetto tale da superare le prescrizioni del RUP e/o della commissione di verifica, ovvero giungere ad un progetto completo, adeguato alla normativa in materia e pienamente appaltabile, prima che l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, ad eccezione delle parti compiutamente svolte ed approvate dall’Amministrazione. **Non potranno essere approvate singole parti specifiche o settoriali delle varie fasi progettuali (Progetto definitivo, esecutivo e Piano di sicurezza e coordinamento)**
4. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione fino alla cessazione dei motivi di applicazione delle stesse.
5. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o

l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

Art. 10 Riservatezza, coordinamento, astensione

1. L'Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. L'Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'Affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. L'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; l'Affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto l'Affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che

conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. Risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'Art. 23 (Tracciabilità dei pagamenti), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
 - a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
 - b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.
2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
3. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
4. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora l'Affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
5. E' facoltà inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora l'Affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 3.
6. In particolare, Il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a. accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Art.9 (Riservatezza, coordinamento, astensione) commi 1, 2, 3 o 4;
 - b. revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

- e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f. accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
 - g. accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
 - h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Art.9 (Penali);
 - i. nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
7. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
8. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 12 Recesso

1. Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso l'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
5. L'Affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6. In tal caso, l'Affidataria ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 13 Incompatibilità

1. Per l'Affidatario fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

2. Al riguardo l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
3. Qualora l'Affidatario fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.
4. Qualora l'Affidatario, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dall'Affidatario e consegnato all'Amministrazione comunale.
5. L'Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.
- 6.

Art. 14. Determinazione dei corrispettivi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 15 (Adeguamento dei corrispettivi), i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente Art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili direttamente ed indirettamente, pari a (euro 359.023,19), comprensivo di spese conglobate forfettarie.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara (**all.**), sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016;
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfettarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.
6. L'Affidatario prende atto che qualora i lavori progettati venissero appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto all'incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Art. 15 Adeguamento dei corrispettivi

1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

2. L'entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione, resta fisso e invariabile a prescindere dell'importo effettivo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo stesso.

Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi), comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione.

3. Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva sarà corrisposto all'Affidatario l'onorario secondo le aliquote della tariffa professionale per le effettive prestazioni svolte, **alle medesime condizioni di cui al contratto stipulato** (ribasso percentuale) in base all'effettivo importo delle opere introdotte in variante.

4. L'onorario non potrà subire alcuna variazione od incremento a causa del solo prolungamento del periodo di lavori conseguente alla realizzazione dell'opera in fasi funzionali distinte, proroghe, o periodi accordati per opere di finitura e per ripristini prescritti dal Responsabile Unico del Procedimento o dall'organo di collaudo.

5.

Art. 16 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi), eventualmente adeguati ai sensi dell'Art. 15 (Adeguamento dei corrispettivi) e diminuiti delle penali di cui all'Art. 9 (Penali), sono corrisposti con le seguenti modalità:

16.1) PROGETTAZIONE

a) il corrispettivo pattuito per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, e coordinamento della sicurezza in progettazione sarà liquidato per il 100% (centopercento) all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell'Amministrazione.

b) il corrispettivo pattuito per la progettazione definitiva, e coordinamento della sicurezza in progettazione sarà liquidato per il 100% (centopercento) all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione.

c) il corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione sarà liquidato per il 100% (centopercento) all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

Art. 17 Garanzie e Assicurazioni

1. L'Affidatario ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e 9 del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da _____ - filiale di _____, num. Polizza _____, per l'importo garantito di euro _____.

2. Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.
3. Tale polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all'Art. 7 (Durata dell'incarico e termini)
4. L'Affidatario, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs 50/16 e del Titolo II, punto 4.1 delle Linee Guida n. 1 (Rev. 2) - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consegna al momento della stipula del presente contratto copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale che dovrà avere efficacia dalla data della stipula del presente contratto sino al compimento del secondo anno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori realizzati. Sono ammesse anche polizze con rinnovi annuali fino alla scadenza dell'efficacia della copertura sopra indicata. In questo secondo caso l'Affidatario dovrà consegnare annualmente entro 15 gg dalla data del rinnovo copia della polizza e/o certificato di polizza emesso a favore dell'ente.
5. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00, in via esclusiva e dedicata a questo singolo appalto.
6. La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
7. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
8. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1 comma 148 della Legge n. 124/2017.
9. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
- 10.

Art. 18 Coordinamento e vigilanza

1. La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica, il cui Dirigente potrà essere coadiuvato anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sulla progettazione, svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 19 Adempimenti legali

1. L'Affidatario conferma che alla data odierna non sussistono im pedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
 - a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. L’Affidatario ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 20 Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Nello svolgimento dell’attività di cui al presente atto l’Affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

2. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 21 Definizione delle controversie

1. Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente all’Affidatario e all’Amministrazione committente entro i termini fissati.

2. L’Affidatario e l’Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell’Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell’Avvocatura che difende

l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

4. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie il progettista/studio/società incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

6. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

8. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 Domicilio, rappresentanza delle parti

1. L'Affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal progettista/studio/società incaricato.

2. L'Affidatario individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato all'Affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il progettista/studio/società incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 23 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Affidatario, nonché gli eventuali titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 22

(Domicilio, __rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente Art. 16 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi).

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

3. Per pagamenti a favore dell'Affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

4. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

5. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

6. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 24 Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.

2. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.

